



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Lucio Luciotti	Presidente
Roberto Succio	Consigliere
Maria Giulia Putaturo Donati	Consigliere
Viscido Di Nocera	
Gianluca Grasso	Consigliere
Salvatore Leuzzi	Consigliere Rel.

Oggetto:

IVA contratto di soccida - <i>principio di diritto</i> Ud.14/05/2026 CC
--

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12950/2024 R.G. proposto da:

Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .
-ricorrente-

contro

██████ S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ ██████████
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado del
Veneto n. 175/2024 depositata il 12/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dal
Consigliere Salvatore Leuzzi.



FATTI DI CAUSA

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza emetteva nei confronti di [REDACTED] S.p.A. l'avviso di accertamento n. [REDACTED] relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2014, per l'importo di euro 38.911,00, sul presupposto che la società – esercente, da un lato, l'attività di produzione di mangimi e, dall'altro, l'attività di allevamento di pollame tramite contratti di soccida – non avesse correttamente applicato l'art. 36 del d.P.R. n. 633 del 1972 nell'esercizio delle due attività. In particolare, per il 2014 la contribuente aveva presentato due moduli IVA, uno per la produzione di mangimi (liquidazione ordinaria) e uno per l'allevamento (regime speciale agricolo ex art. 34 del d.P.R. n. 633/1972, con detrazione forfetizzata mediante percentuale di compensazione del 7,5%); nell'ambito di tale assetto, l'Ufficio qualificava come "*passaggi interni*" le forniture di mangimi destinati all'attività di allevamento, ritenendole soggette alle regole del comma 5 dell'art. 36, con valorizzazione al "*valore normale*", e contestava che la società avesse invece fatturato ai soccidari sulla base del costo medio dei componenti, applicando prezzi inferiori rispetto a quelli praticati ai clienti terzi, con conseguente rideterminazione dell'imponibile e recupero d'imposta (IVA a debito) per euro 38.811/38.911. La società proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, deducendo, tra l'altro, che i trasferimenti di mangime nell'ambito della soccida integrassero conferimenti e non cessioni imponibili e che, comunque, i passaggi interni sarebbero rilevanti ai fini IVA solo al ricorrere delle condizioni correlate al diritto di detrazione; con sentenza n. 481/2021 la CTP accoglieva il ricorso, respingendo le eccezioni formali e annullando l'atto impositivo sul rilievo, in sintesi, che, nel caso di soccida, i passaggi interni dovessero qualificarsi come conferimenti, con esclusione dall'IVA, e che l'assimilazione a cessioni imponibili opererebbe soltanto ove i beni fossero destinati ad attività con diritto di detrazione in misura



inferiore. Avverso tale decisione proponeva appello l'Ufficio; si costituiva [REDACTED] S.p.A., resistendo e riproponendo in via devolutiva i motivi non accolti. Con sentenza n. 175/2024, depositata il 12 febbraio 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto rigettava l'appello, confermando la pronuncia di primo grado e ritenendo che il conferimento dei mangimi nella soccida non integrasse una cessione a titolo oneroso, richiamando, tra l'altro, la risoluzione ministeriale n. 504929 del 7 dicembre 1973. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, affidandolo a due motivi; [REDACTED] S.p.A. si è costituita con controricorso, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 36 del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che, essendo pacifico l'esercizio, da parte di [REDACTED] S.p.A., sia dell'attività industriale di produzione di mangimi sia dell'attività agricola di allevamento tramite soccida (assoggettata al regime speciale di cui all'art. 34), la società sarebbe tenuta, in applicazione dell'art. 36, comma 4, a gestire separatamente le due attività e, quanto ai mangimi "*passati*" dall'attività industriale a quella agricola, ad assoggettare tali operazioni a IVA mediante emissione di autofatture; inoltre, secondo la ricorrente, la risoluzione ministeriale n. 504929 del 1973 – richiamata dai giudici di merito per escludere l'imponibilità – riguarderebbe soltanto la somministrazione dei mangimi ai soccidari come conferimento nell'ambito del rapporto associativo, mentre le operazioni oggetto di causa, in quanto qualificate dalla stessa contribuente come passaggi interni tra due attività separate e contabilizzate come imponibili, non potrebbero ritenersi "*fuori campo*" IVA.

Il primo motivo è infondato.



Giova premettere che la disciplina dei "*passaggi interni*" tra attività assoggettate a separata applicazione dell'imposta (art. 36) presuppone, in primo luogo, che il trasferimento del bene rilevi, sul piano oggettivo, quale operazione riconducibile al campo di applicazione dell'IVA; solo una volta qualificato il fenomeno come cessione (o operazione a essa assimilata), può porsi il tema delle conseguenti modalità di assolvimento (fatturazione/autofatturazione) e di valorizzazione.

Nel contratto di soccida – contratto agrario di natura associativa – la disponibilità di animali e mezzi di produzione può assumere la forma di apporto o conferimento al rapporto associativo, con ripartizione degli accrescimenti e delle utilità, senza che ciò integri, di per sé, una cessione a titolo oneroso, giacché manca il trasferimento della proprietà del bene con correlativo sinallagma in senso proprio.

In tale prospettiva, questa Corte ha più volte valorizzato la struttura associativa della soccida, affermando che la monetizzazione della quota di utili spettante al soccidario non integra operazione imponibile, risolvendosi nella ripartizione dei frutti del rapporto (Cass. 11 aprile 2013, n. 8727; Cass. 16 luglio 2015, n. 14791).

Orbene, la sentenza impugnata ha ritenuto – con apprezzamento che investe la qualificazione giuridica dell'operazione alla luce della concreta struttura del rapporto di soccida, così come ricostruito in atti – che la contestazione dell'Ufficio, pur denominata in termini di "*passaggi interni*", concerna in realtà il conferimento dei mangimi ai soccidari "*nei limiti stabiliti dal contratto di soccida*", e che tale conferimento non integri una cessione a titolo oneroso, bensì un apporto funzionale all'esercizio in comune dell'attività di allevamento; in tal senso, i giudici di merito hanno richiamato la risoluzione ministeriale n. 504929 del 7 dicembre 1973, la quale qualifica le forniture di mangimi del soccidante al soccidario come conferimenti non imponibili.



Inoltre, con riferimento al regime IVA applicabile all'attività di allevamento in soccida, è stato chiarito che, nella soccida semplice, anche il soccidante – che conferisce animali e mangimi e assume il rischio d'impresa insieme al soccidario – può rientrare nel perimetro dell'attività agricola e fruire del regime speciale di cui all'art. 34 (Cass. 14 gennaio 2022, n. 987; Cass. 4 aprile 2023, n. 9267).

A fronte di tale *ratio decidendi*, la censura dell'Agenzia – che insiste sulla necessità di applicare comunque l'art. 36 per il solo fatto della separazione delle attività e della contabilizzazione interna dei movimenti – non coglie nel segno, perché prescinde dal presupposto (la natura di cessione imponibile) che la sentenza ha negato e finisce per sollecitare una rivalutazione della qualificazione della fattispecie concreta, non consentita in sede di legittimità quando, come qui, la decisione si fonda su una ricostruzione non meramente apparente e coerente con il paradigma associativo della soccida sopra richiamato.

Né vale, in contrario, invocare la qualificazione contabile o dichiarativa operata dalla contribuente (indicazione di "*passaggi interni*" e relative annotazioni), posto che, ai fini dell'assoggettamento all'imposta, rileva la natura oggettiva dell'operazione e la sua riconducibilità a una cessione di beni o a una fattispecie a essa assimilata, non la mera denominazione utilizzata dal soggetto passivo. In definitiva, il primo motivo va respinto.

Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 36, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 18 della direttiva 2006/112/CE, deducendo che, una volta accertata la separazione contabile e fiscale delle attività e l'applicazione, per l'allevamento, del regime speciale con detrazione forfetizzata, troverebbe applicazione la disciplina dei passaggi interni di beni tra attività separate, con obbligo di fatturazione e determinazione dell'imponibile in base al "*valore normale*", e che la sentenza impugnata avrebbe omissso di verificare la contestazione



relativa all'applicazione di prezzi inferiori al valore normale nelle cessioni interne dei mangimi, così finendo per escludere indebitamente la rilevanza impositiva proprio in un'ipotesi in cui l'attività di destinazione conferirebbe un diritto alla detrazione in misura diversa (forfetizzata) rispetto all'attività di provenienza, in contrasto con il principio di neutralità dell'IVA richiamato dalla disciplina unionale e dalla prassi amministrativa invocata in atti.

Il secondo motivo è parimenti infondato.

La censura presuppone che le forniture di mangimi dall'attività di produzione a quella di allevamento configurino "*passaggi interni*" di beni tra attività separate, assoggettabili a fatturazione ai sensi degli artt. 21 e seguenti e da valorizzare al valore normale ex art. 36, comma 5. Tuttavia, come già rilevato nel delibare il primo motivo, la sentenza impugnata ha negato a monte la riconducibilità della vicenda al paradigma della cessione (o operazione assimilata), ritenendo che l'operazione oggetto di ripresa non integri un trasferimento a titolo oneroso, bensì un conferimento nell'ambito del rapporto associativo di soccida; in coerenza con tale qualificazione, il tema della determinazione dell'imponibile secondo il valore normale resta privo di presupposto applicativo.

Ne consegue che l'Agenzia, sotto la veste formale della violazione di legge, sollecita in realtà una diversa qualificazione della fattispecie concreta (e, per tale via, una diversa ricostruzione del presupposto oggettivo dell'imposta), prospettando come dirimente la separazione contabile e la valorizzazione interna dei movimenti, nonché lo scostamento dei prezzi praticati ai soccidari rispetto a quelli applicati ai terzi. Ma tali profili attengono al merito dell'accertamento e risultano recessivi rispetto alla qualificazione dell'operazione, compiuta dal giudice di merito, come conferimento non imponibile; e la censura non individua un errore di interpretazione della norma astratta, quanto piuttosto la pretesa erroneità della sussunzione compiuta sulla base del materiale istruttorio.



In ogni caso, il richiamo all'art. 18 della direttiva 2006/112/CE non giova alla tesi erariale, poiché tale disposizione ha natura facoltizzante, prevedendo che gli Stati membri *"possono"* assimilare a cessione a titolo oneroso talune destinazioni interne, sicché la sua invocazione non consente di sovrapporre automaticamente, in via interpretativa, la disciplina dei passaggi interni a fattispecie che il giudice nazionale abbia ragionevolmente qualificato come estranee al campo di applicazione dell'imposta per difetto del presupposto oggettivo. Parimenti, le indicazioni contenute nei documenti di prassi amministrativa richiamati in ricorso non vincolano il giudice e non possono colmare, di per sé, il difetto del presupposto impositivo, una volta esclusa la natura di cessione imponibile dell'operazione scrutinata.

Il secondo motivo va pertanto respinto.

In ultima analisi, il ricorso va rigettato, dovendosi affermare il seguente principio di diritto: *"In materia di IVA, il conferimento di mangimi, animali o altri mezzi produttivi effettuato dal soccidante nell'ambito del contratto di soccida costituisce apporto al rapporto associativo e non cessione di beni a titolo oneroso; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 36 del d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di trasferimenti di beni tra attività separate, restando esclusa, in difetto del presupposto impositivo, anche l'assunzione del valore normale quale parametro di determinazione dell'imponibile"*.

Le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.

Il Presidente

Lucio Lucioti

